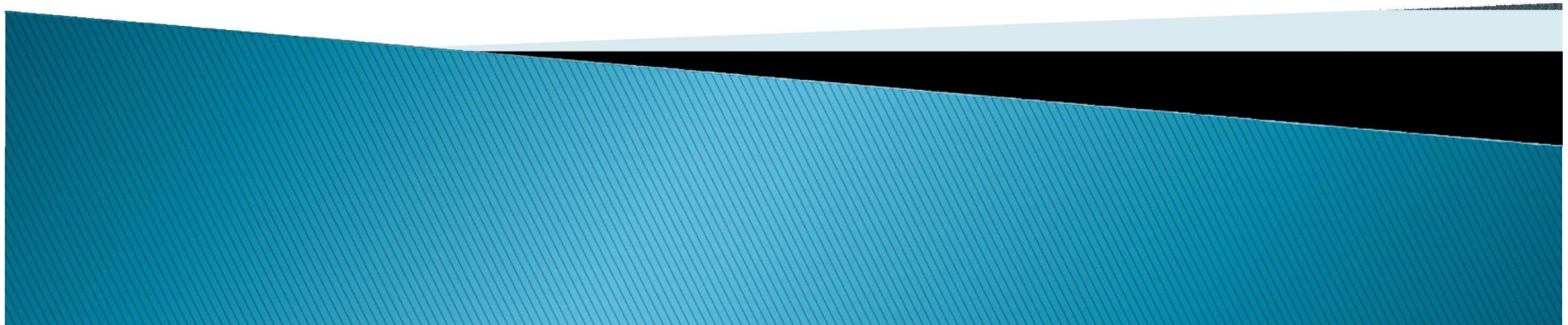


BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

2024

PROF FABRIZIO MICOZZI



- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – ante Regolamento n. 495/2009**
- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009**
- **Fusioni under common control**
- **Gli aspetti fiscali dell'IFRS 3**
 - la retrodatazione fiscale
 - la neutralità fiscale della fusione
 - la deducibilità dei costi di fusione
 - gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
 - la ricostituzione delle riserve dell'acquisita presso l'acquirente
 - L'interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR

Premessa

Il 29 dicembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento CE n. 2236/2004 attraverso il quale è stato introdotto negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati Membri il principio contabile internazionale **IFRS 3 Business Combination** alle operazioni di finanza straordinaria.

L'IFRS 3 Business Combination, nell'ottica della **prevalenza della sostanza sulla forma di un'operazione di business combination**, non distingue il comportamento contabile in base alle diverse tipologie di operazioni di finanza straordinaria (fusione, scissione, conferimento, etc.) ma prevede un unico **trattamento contabile indifferenziato**, il cosiddetto **purchase method** o metodo dell'acquisto.

- Ciò comporta che nell'ottica dei principi contabili internazionali la **forma giuridica** con cui viene realizzata l'operazione sia irrilevante per ciò che concerne l'impostazione contabile da applicare all'operazione medesima

L'IFRS 3: le linee guida del principio contabile

IN SINTESI:

1. L'IFRS 3 non si applica alle operazioni sotto controllo comune
2. L'IFRS 3 consente solo il purchase method
3. Il purchase method secondo IFRS 3 non corrisponde ai Principi Contabili Italiani

- Le business combination corrispondono al *“complesso delle operazioni che combina più aziende o attività in un'unica entità economica”* (IFRS 3, Appendice A)
 - Secondo l'IFRS 3, per “business combination” deve intendersi l'acquisizione, da parte di un soggetto identificato (l'acquirente), del **“controllo”** di una o più attività aziendali distinte (l'acquisito) dove per “controllo” è inteso il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità o attività aziendali (businesses) al fine di ottenere i benefici dalle sue attività
- **OPERAZIONI INCLUSE:** come richiamato in premessa, con tale concetto si comprende un vasto numero di operazioni straordinarie previste dal nostro ordinamento, quali **fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti di rami d'azienda o d'azienda,**
- **OPERAZIONI ESCLUSE:** non tutte le aggregazioni aziendali, tuttavia, sono disciplinate dall'IFRS 3. Non vi rientrano ad esempio
 - Le **joint venture**, così come definite e in quanto disciplinate dallo IAS 31
 - Le **aggregazioni tra entità soggette a controllo comune**, ossia le aggregazioni tra entità sulle quali il medesimo soggetto ha il potere di determinare le decisioni strategiche e politiche e di ottenere benefici da entrambi (v. ad esempio operazioni di ristrutturazione infragruppo mediante fusione di società controllate dalla stessa impresa)
 - Le aggregazioni tra **entità mutualistiche**

L'IFRS 3: le linee guida del principio contabile (segue)

Il criterio di contabilizzazione preso in esame dall'IFRS 3 è il **purchase method** sulla base del quale l'acquirente rileva le attività, passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito ai relativi fair value **alla data di acquisizione** (i.e. quella in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisito) ed eventualmente l'avviamento che sarà successivamente sottoposto ad una verifica per una eventuale sua riduzione di valore (impairment test ai sensi dello IAS 36) anziché ammortizzato periodicamente.

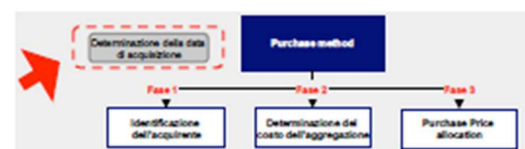
- ❑ L'IFRS n. 3 ha eliminato la possibilità di optare per il metodo alternativo di contabilizzazione, denominato “**pooling of interests**”, introducendo così un modello unitario e uniforme per tutte le operazioni di aggregazione aziendale.
- ❑ Il **pooling of interest method** prevede l'iscrizione degli asset dell'incorporata presso l'incorporante in continuità di valori contabili. In tal senso la società incorporante prenderà in carico le attività e le passività nonché i saldi dei conti di patrimonio netto, incluso il conto acceso al risultato economico del periodo infrannuale, così come riportati nel bilancio di chiusura (v. anche OIC 4 pag. 23).

L'IFRS 3: il purchase method



- In estrema sintesi una volta **identificato l'acquirente** e definito il **costo di acquisizione** – dato dal fair value alla data dell'acquisizione delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'**acquirente**, in cambio del controllo dell'acquisito, nonché dei **costi direttamente attribuibili** all'aggregazione aziendale – l'acquirente dovrà **riallocare tale costo di acquisizione** alle attività identificabili, alle passività effettive e potenziali dell'impresa **acquisita**, rilevandole al fair value
- **L'eccedenza** del costo di acquisizione sostenuto dall'acquirente rispetto al valore corrente delle attività o passività dell'acquisito costituirà **avviamento**
 - Lo IAS 38, par. 34, stabilisce che nei casi aggregazioni aziendali un acquirente alla data di acquisizione rileva **un'attività immateriale** dell'acquisita separatamente dall'avviamento se il fair value può essere determinato attendibilmente, a prescindere dal fatto che l'attività sia stata rilevata dall'acquisita prima dell'aggregazione

La determinazione della data di acquisizione



Data di acquisizione

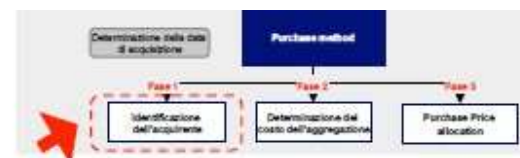
- E' la data dalla quale l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'acquisita
 - rileva, non tanto il momento della stipula del contratto o della comunicazione al pubblico, quanto la data di **trasferimento effettivo** del controllo alla parte acquirente.
- E' data a decorrere dalla quale l'acquirente deve **contabilizzare l'operazione**.
 - Tale data potrebbe non coincidere con il trasferimento della proprietà delle quote/azioni dell'impresa acquisita (data di scambio).
 - Se l'acquisizione di un'impresa avviene attraverso un'unica transazione, la data di acquisizione coincide con la data di scambio delle attività/passività dell'impresa acquisita

Data di scambio

Data in cui avviene il trasferimento delle azioni/quote dell'impresa acquisita

- La realizzazione dell'operazione di acquisizione può prevedere **varie fasi** con acquisti successivi di quote/azioni. In tal caso:
 - il **costo dell'aggregazione** è pari al costo complessivo delle singole operazioni di scambio,
 - la **data dello scambio** è la data di ciascuna operazione di trasferimento delle azioni o quote dell'impresa acquisita, mentre
 - la **data di acquisizione** è la data in cui l'acquirente **ottiene il controllo** sull'acquisita: tale data è anche quella in cui deve avvenire la contabilizzazione dell'acquisizione.

Fase 1: Identificazione dell'acquirente



L'acquirente ai sensi dell'IFRS 3

- L'acquirente è l'entità che ottiene il **controllo** delle altre entità o attività aziendali (business) partecipanti all'operazione,

Definizione di "controllo"

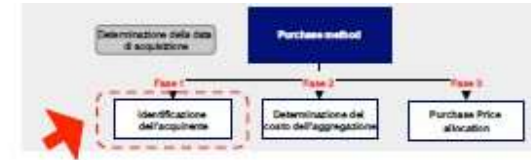
- **Potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività".**
 - In base a tale definizione, il controllo è inteso come **potere effettivo** (prevalenza della sostanza sulla forma) detenuto dal soggetto acquirente sull'acquisito.

Identificazione dell'acquirente

Criterio base

- Si presume che un'impresa (l'acquirente) abbia ottenuto il controllo su un'altra impresa (l'acquisita) quando ne acquisisce **più della metà dei diritti di voto**, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo
- In una business combination realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative (es.: azioni/quote), **l'entità che emette tali interessenze partecipative** (nell'esempio, effettua l'aumento di capitale) è di norma l'acquirente

Fase 1: Identificazione dell'acquirente



Identificazione dell'acquirente

Altri criteri

- 1 "il potere su più della metà dei diritti di voto dell'altra entità in virtù di un accordo con altri investitori; o
- 2 il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; o
- 3 il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo dell'altra entità; o
- 4 il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo dell'altra entità".

Criteri residuali

- 1 "se il **fair value** (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante, l'entità con il fair value (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l'acquirente;
- 2 se l'aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l'entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività, è, con ogni probabilità, l'acquirente;
- 3 se l'aggregazione aziendale consente alla **direzione** di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione, l'entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l'acquirente".

Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione



IFRS 3, par. 24

Costo di acquisizione

=

Fair value di attività corrisposte, passività assunte e strumenti di equity emessi

+

Qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione

- Il costo di acquisizione deve essere determinato **alla data di acquisizione**.
 - Quando un'acquisizione viene effettuata in più fasi, il costo di acquisto è pari alla sommatoria del costo di ciascuna transazione (scambio), determinato alla data nella quale la stessa si verifica.
 - Qualora il regolamento di tutto o parte del costo di un'aggregazione aziendale sia differito, il fair value del costo di ogni singola transazione deve essere determinato **attualizzando** alla data di ogni singolo scambio gli importi oggetto di regolamento.

Corrispettivo monetario

- il costo di acquisizione è pari **all'ammontare dei mezzi monetari trasferiti al venditore**. Quando è previsto un pagamento differito di tutto o parte del prezzo di acquisto, il costo di acquisto è rappresentato dal valore attuale del corrispettivo monetario pattuito. Tale effetto di attualizzazione deve essere rilevato solo se significativo.

Corrispettivo non monetario

- Nel caso di acquisizione mediante **scambio azionario**, il **prezzo di borsa** delle azioni emesse dall'acquirente alla data di scambio rappresenta la miglior evidenza del fair value dell'entità acquisita e rappresenta pertanto il costo di acquisizione (es. data di acquisizione: 1° aprile 2007, valore di borsa 30 marzo 2007).
- Laddove, per contro, **il mercato non sia in grado di esprimere il fair value degli strumenti di capitale emessi dall'acquirente**, l'entità dovrà utilizzare criteri valutativi alternativi (tecniche valutative consolidate nel settore in cui l'impresa opera)
 - Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato

Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione (segue)



Costo di acquisizione
mediante scambio di
interessenze
partecipative

=

$$P(\text{azioni/quote dell'acquirente}) \times N(\text{azioni/quote acquirente}) + C.A.$$

dove:

- P = prezzo dell'azione/quota dell'acquirente alla data di effettivo ottenimento del controllo dell'entità acquisita (v. ad esempio quotazione al 30 marzo 2007)
- N = numero azioni/quote che saranno effettivamente emesse dall'acquirente al servizio dell'aggregazione (ad esempio sulla base del rapporto di concambio)
- C.A. = costi accessori direttamente attribuibili alla business combination, individuati sulla base di quanto alla slide successiva

Valore attribuito alle
azioni emesse nel
bilancio dell'acquirente

=

Capitale sociale
(numero delle azioni
emesse X per il valore
nominale azioni)

+

Sovrapprezzo azioni
(parte residuale)

- L'IFRS 3, par. 32, stabilisce che *“se un accordo di aggregazione aziendale prevede **rettifiche al costo dell'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri**, l'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente”*. Tale è la circostanza in cui l'accordo di aggregazione (ad esempio, contratto di compravendita di azienda o di partecipazione di controllo) prevede che il costo dell'acquisizione possa essere soggetto a correzioni sulla base di eventi futuri incerti (vedi clausole di *earn out*).
- La contabilizzazione dell'acquisizione deve tener conto di tali rettifiche fin da subito solo laddove esse siano *“probabili e possano essere stimate attendibilmente”*. Se invece una rettifica del costo è prevista dal contratto, ma non è probabile o non è possibile valutarla attendibilmente, essa *“non deve essere inclusa nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione”*

Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione - i costi accessori -



Costi che DEVONO essere imputati ad incremento del costo dell'acquisizione

- 1) i compensi professionali corrisposti a
 - a) revisori,
 - b) consulenti legali
 - c) periti, (compresi i costi per perizie e due diligence)
 - d) predisposizione di documenti informativi richiesti dalle norme
- 2) le spese di consulenza sostenute per identificare potenziali target da acquisire se è contrattualmente stabilito che il pagamento sia effettuato solo se l'acquisizione vada a buon fine (cosiddette Success fees)
- 3) eventuali passività che si generano per effetto dell'operazione stessa⁽¹⁾

⁽¹⁾ per esempio quando l'acquisizione fa sorgere passività in capo all'impresa acquisita a seguito del decadere di accordi contrattuali, oppure quando accordi contrattuali a suo tempo stipulati dall'impresa acquisita comportano a carico di quest'ultima erogazioni straordinarie al personale o ad altre controparti in occasione di operazioni particolari come il trasferimento del controllo).

Costi che NON DEVONO essere imputati ad incremento del costo dell'acquisizione

- 1) i costi futuri che si prevede di sostenere in seguito all'acquisizione del controllo
- 2) i costi di integrazione⁽¹⁾

⁽¹⁾ le consulenze informatiche, spese per la predisposizione di ponti informatici tra diverse procedure (in quanto si tratta di costi che hanno un'utilità limitata nel tempo e quindi non sono capitalizzabili), il write-off di software, gli oneri per l'incentivazione all'esodo del personale, le consulenze per la revisione dei processi organizzativi e per l'integrazione delle strutture, le spese per lavoro interinale, le spese per la formazione di personale su nuovi processi o procedure, eventuali erogazioni una tantum al personale, le spese per trasporti, trasferte e traslochi

- 3) i costi per la negoziazione e l'emissione di passività finanziarie
- 4) i costi per l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale ⁽²⁾

⁽²⁾ per esempio spese legali, imposta di registro

Si sottolinea che **mancando specifiche indicazioni** nel principio IFRS 3, si ritiene conforme a prudenza, anche alla luce della ratio di tale principio (che appare chiaramente destinato all'acquirente, al quale pone una serie di precetti), **computare tra i costi dell'aggregazione rilevanti solo quelli sostenuti dall'acquirente, e non anche i costi dell'aggregazione sostenuti dall'acquisita** (di qualsiasi fattispecie). Pertanto i costi sostenuti dall'impresa acquisita, anche laddove funzionali alla business combination, saranno "spesati" al conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenuti

Fase 3: Purchase Price allocation

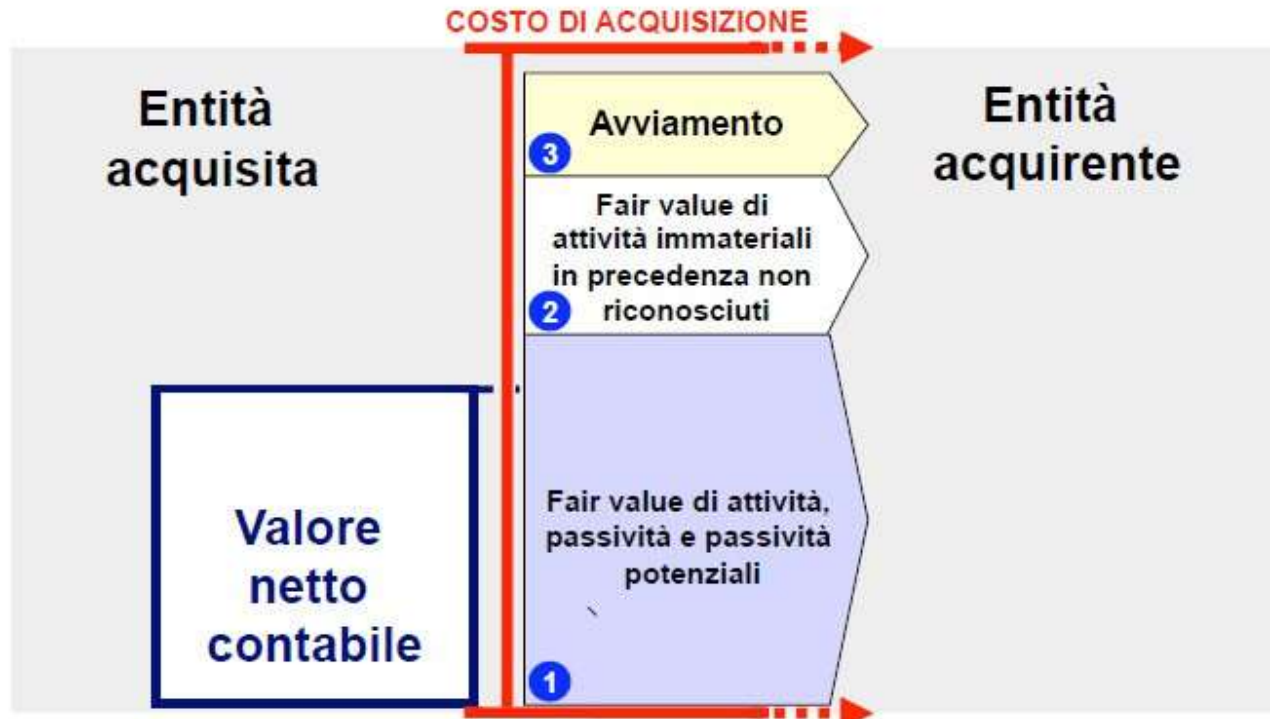


- Il *purchase method* prevede, quale ultima fase, che l'acquirente, alla **data di acquisizione**, allochi il costo dell'aggregazione (c.d. PPA, "*purchase price allocation*") alle attività, alle passività ed alle passività potenziali identificabili dell'entità acquisita, rilevandone i relativi fair value a tale data, a eccezione delle attività che sono classificabili come detenute per la vendita, che saranno invece iscritte al fair value al netto dei costi di vendita.
 - La determinazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali identificate dovrà tenere conto **anche** della quota attribuibile agli azionisti di minoranza dell'impresa acquisita, e pertanto dovrà essere calcolata al 100%.
 - In altre parole l'acquirente non deve iscrivere le attività, passività e passività potenziali acquisiti al fair value in misura pari alla quota percentuale delle proprie interessenze nel capitale acquisito, bensì deve rilevare il fair value di tali asset al 100%, comprensivi pertanto delle eventuali interessenze dei soci di minoranza.
 - La differenza (positiva) fra il costo dell'aggregazione ed il fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita determina il valore del **goodwill** acquisito
- Tale allocazione ha per oggetto gli elementi patrimoniali della società acquisita, anche se in precedenza non rilevati nel bilancio di quest'ultima.
 - E' possibile infatti che l'acquirente rilevi **attività precedentemente non rilevabili presso l'acquisita**. E' il caso di **risorse intangibili** (v. allegato), **passività potenziali**, ovvero **attività per imposte differite**, relative a perdite fiscali riportate dall'entità acquisita, laddove quest'ultima, non sussistendone i presupposti, non aveva rilevato in precedenza tali elementi patrimoniali

Fase 3: Purchase Price allocation (segue)



- l'IFRS 3 dispone che qualora la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale possa essere determinata **solo provvisoriamente** entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata, tale contabilizzazione deve essere effettuata *"utilizzando valori provvisori"*.
- L'acquirente, **entro 12 mesi** dalla data di acquisizione, dovrà rilevare le rettifiche di quei valori provvisori dalla data dell'acquisizione.



Fase 3: Purchase Price allocation (segue)



- La determinazione del costo di acquisizione nell'ambito di un'operazione di business combination deve essere effettuata attraverso la miglior stima del fair value delle attività e passività e delle passività potenziali della società acquisita. Detto costo è dato dalla somma di:

Fair value di attività, passività e passività potenziali

1

- L'acquirente rileva separatamente come parte dell'allocation del costo dell'aggregazione solo le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito alla data di acquisizione e che soddisfano i seguenti criteri:
 - Nel caso di un'attività diversa da un'attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici affluiscano all'acquirente ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente
 - Nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l'obbligazione sarà richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente
 - Nel caso di un'attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo fair value può essere valutato attendibilmente

Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti

2

- Ai sensi dello IAS 38, par. 34, un acquirente alla data di acquisizione rileva un'attività immateriale dell'acquisita separatamente dall'avviamento se soddisfa la definizione di attività immateriale ai sensi dello IAS 38 e il fair value può essere determinato attendibilmente, a prescindere dal fatto che l'attività sia stata rilevata dall'acquisita prima dell'aggregazione aziendale

Avviamento

3

- L'avviamento è quantificabile come differenza tra il costo di acquisto e la sommatoria de (i) il fair value degli asset netti identificabili dell'entità acquirente (ii) il fair value degli asset in precedenza non riconosciuti dall'entità acquisita
- Lo IASB nelle Basis for conclusion dell'IFRS 3 (BC 130) osserva, tale differenza potrebbe comprendere le seguenti componenti
 - Avviamento proprio dell'azienda acquisita (Fair value of the "going concern" element of the acquiree)
 - Avviamento derivante dalle sinergie attese dall'aggregazione aziendale
 - Gli eccessi di pagamento effettuati dall'acquirente (cd "overpayment")
 - Errori di valutazione (v. anche allegato)

La determinazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali dell'acquisita

Fair value di attività, passività e passività potenziali
1

Elemento patrimoniale
Strumenti finanziari negoziati in un mercato attivo
Strumenti finanziari non negoziati in un mercato attivo
- Crediti, - i contratti favorevoli ai beneficiari e - altre attività identificabili
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attività immateriali
Attività relative a benefici per i dipendenti o le passività per piani a benefici definiti
Attività e passività fiscali
Debiti ed effetti a breve; debiti a lungo termine
Contratti onerosi e altre passività identificabili dell'acquisito
Passività potenziali dell'acquisito



MISURAZIONE
Valore corrente di mercato
Valore stimato
Valore attuale atteso
Valore di mercato
Valori di mercato/costo di sostituzione ammortizzato.
Fair value
Valore attuale atteso
Beneficio fiscale derivante da perdite fiscali o da imposte sul reddito dovute determinate tenendo conto dell'effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore di attività, passività e passività potenziali identificabili ai rispettivi fair value.
Valore attuale degli importi da corrispondere per estinguere le passività
Valore attuali degli importi da corrispondere per estinguere le passività
Importi che un terzo addebiterebbe per assumere tali passività potenziali (tale importo deve riflettere tutte le attese di possibili flussi finanziari)

Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti

Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti
2

- Nell'applicazione del purchase method l'acquirente determina il prezzo di acquisto rilevando anche il **fair value di tutte le attività immateriali dell'acquisita**, sia che esse siano state iscritte nei precedenti bilanci dell'acquisita sia che non lo siano state in quanto **“prodotte internamente”**
- L'IFRS 3 dispone che un'acquirente alla data di acquisizione rileva un'attività immateriale dell'acquisita separatamente dall'avviamento, a prescindere dal fatto che l'attività sia stata rilevata dall'acquisita prima dell'aggregazione, se:
 - i. rispetta la **definizione di attività immateriale secondo lo IAS 38** (i.e. attività non monetaria, identificabile e priva di consistenza fisica, di cui l'impresa detiene il controllo nel senso di potere usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto)
 - ii. il **fair value** può essere **determinato attendibilmente**.
- In particolare, quando l'attività ha **vita utile definita**, l'IFRS 3 specifica che esiste una presunzione di misurabilità del relativo fair value. Le uniche circostanze in cui potrebbe non essere possibile determinare il fair value di un'attività immateriale acquisita in un'operazione di aggregazione d'azienda si verificano allorché l'attività derivi da diritti legali o contrattuali e l'attività:
 - a) non è separabile, ovvero
 - b) è separabile, ma non vi è esperienza o evidenza di operazioni di scambio per le stesse attività o attività simili, e stimare il fair value dipenderebbe da variabili non misurabili

Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti (segue)

- La stima più attendibile del fair value di un'attività immateriale è fornita dai **prezzi quotati in un mercato attivo**. Di norma il prezzo da considerare è quello corrente di offerta. Se i prezzi correnti di offerta non sono disponibili, il prezzo della più recente operazione simile può fornire una base da cui stimare il fair value, purchè non vi sia stato alcun cambiamento rilevante nelle circostanze economiche tra la data dell'operazione e la data alla quale è stimato il fair value dell'attività.
 - Di norma è insolito che esista un mercato attivo per un'attività immateriale, sebbene ciò si possa verificare.
- **Se non esiste alcun mercato attivo** per un'attività immateriale, il suo fair value è l'importo che l'impresa avrebbe pagato per acquistare tale attività, alla data dell'acquisizione, in una transazione normale tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l'impresa tiene conto del risultato di operazioni recenti per attività similari. Le tecniche che possono essere utilizzate per queste valutazioni possono avere riguardo:
 - all'applicazione di **multipli** che riflettono operazioni correnti di mercato a indicatori correlati alla redditività dell'attività immateriale oggetto di acquisizione (quali il ricavo, quote di mercato e utile operativo) o al flusso di royalty che si potrebbe ottenere dando in licenza la detta attività immateriale a un'altra parte in una libera transazione (come nell'approccio ristorno alle royalty);
 - all'**attualizzazione dei futuri flussi finanziari netti** stimati dell'attività.

L'identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed esempi

Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti
2

- Con riferimento agli asset intangibili rilevabili in capo all'acquisita, è opportuno tenere distinto **quelli generici** [raggruppabili nell'unica voce "avviamento"] rispetto a **quelli specifici** (i.e.: diversi dall'avviamento, quale tipico intangibile generico). I beni intangibili specifici sono suddivisi in:
 - i. beni intangibili a **vita utile definita**
 - ii. beni intangibili a **vita utile indefinita**
- Ai sensi dello IAS 38, par. 88 un'attività immateriale deve essere considerata a vita utile indefinita quando non vi è un limite all'esercizio fino al quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata.
 - La vita utile di un bene intangibile deve riflettere il livello delle **spese di manutenzione future** richieste per mantenere i cash flow attesi: se le spese di mantenimento di un intangibile con le caratteristiche di cui sopra sono costanti nel tempo (senza considerare l'inflazione) è verosimile che si tratta di bene a vita utile indefinita; laddove invece tali spese siano crescenti (si pensi alla necessità di dover incrementare le spese di marketing per mantenere la notorietà di un marchio legato a un determinato prodotto ormai in declino), proprio tale circostanza può portare a ritenere l'asset in questione a vita utile definita
- Il valore degli asset intangibili a vita utile definita è soggetto ad **ammortamento sistematico**, mentre il valore degli asset intangibili a vita utile indefinita è soggetto unicamente ad **impairment test** con cadenza almeno annuale, ovvero al verificarsi di eventi (c.d. *triggering event*), interni ed esterni alla sfera aziendale, che possono far presumere sia intervenuta una diminuzione di valore.
- Per quanto concerne gli asset intangibili a vita utile indefinita, occorre verificare se hanno subito una riduzione di valore confrontando il relativo **valore recuperabile** con il **valore contabile** (i) con cadenza annuale o, comunque, (ii) ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'attività immateriale possa avere subito un riduzione durevole di valore
- Inoltre il termine "**indefinito**" non significa "**infinito**" e pertanto occorre verificare periodicamente se emergono nuovi elementi che richiedono di riclassificare l'intangibile da una categoria all'altra: per esempio, se un intangibile specifico è riclassificato da vita indefinita a vita definita, da quel momento in poi (o, almeno fino all'eventuale successiva riclassificazione) verrà anche assoggettata anche ad ammortamento periodico, invece che a impairment test

L'identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed esempi

Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti
2

Basate su accordi contrattuali

- Licenze, royalties
- Contratti pubblicit., di costruzione di gestione, di servizio, di fornitura
- Contratti di affitto
- Permessi di costruzione
- Contratti di franchising
- Diritti di trasmissione
- Diritti d'uso
- Contratti di manutenzione
- Contratti di mutuo

Basate su tecnologia

- Brevetti
- Software
- Tecnologia non brevettata
- Banche dati
- Segreti di produzione (formule, processi)

Legate al Marketing

- Marchi
- Domini di internet
- Imballaggio commerciale
- Testate giornalistiche
- Accordi di non concorrenza

Legate ai rapporti con i clienti

- Lista clienti
- Portafoglio ordini
- Relazioni contrattuali con clienti
- Relazioni non contrattuali con clienti

Legate all'arte

- Commedie, opere, balletti
- Libri, riviste, quotidiani e alte opere letter.
- Lavori musicali (composizioni, canzoni)
- Immagini e fotografie
- Materiali audiovisivi (cartoni, video, formats)

L'identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed esempi. La rilevazione degli intangibili specifici in ambito bancario

Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti
2

Esempi di intangibili specifici in ambito bancario

Tipo Business	CGU	Intangibili specifici	Vita economica
Deposit based	Banche rete	Valore della raccolta	Indefinita (mass asset)
Fee based	• Asset management • Banca Private • Rete Promotori	• Valore dei fondi in gestione • Valore del portafoglio clienti	• Indefinita (mass asset) • Definita
Servicing based	Società prodotto con contratti di servizi per conto terzi (per esempio gestione di carte di credito)	• Mortgages servicing rights • Credit card portfolio	Definita
Contract based	Bancassurance	Valore del portafoglio premi	Indefinita
Brand based	Specifiche società prodotto	Trade name	Indefinita

(1) Cfr. Guatri – Bini, "Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende", 2005, pag. 834

La determinazione dell'avviamento

Avviamento

3

- L'eventuale **eccedenza** positiva emergente dal confronto tra (i) il **costo pagato dall'acquirente** per il controllo del complesso aziendale e (ii) il **valore corrente degli asset acquisiti** (cioè il fair value delle attività, passività e passività potenziali acquisite in proporzione all'interessenza dell'acquirente), ivi incluse le attività immateriali identificabili non precedentemente iscritte nella situazione patrimoniale dell'entità acquisita, deve essere iscritta all'attivo dello stato patrimoniale quale avviamento.
- L'avviamento, quindi, è pari alla porzione del costo d'acquisto non allocata a specifiche attività identificabili o passività e passività potenziali acquisite e, ai sensi dell'IFRS 3, par.52 rappresenta per l'acquirente *“un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente”*.
 - Altrimenti detto, il goodwill acquisito in un'operazione di business combination identifica la parte di prezzo non allocata ad altre attività ed esprime la capacità dell'impresa di **generare un sovrarreddito** che non è attribuibile ad uno specifico asset (individuabile e separabile dal resto dell'azienda) bensì **all'intero complesso dei beni costituenti l'azienda**. Esso, dunque, può essere misurato solo in via **residuale**, sottraendo dal costo di acquisto dell'azienda acquisita il valore corrente del patrimonio netto acquisito in proporzione dell'interessenza dell'acquirente.
- Peraltro, il costo di un'aggregazione aziendale può differire anche notevolmente dal **valore economico dell'impresa acquisita**.
- Quest'ultimo è il valore del capitale proprio dell'azienda determinato facendo riferimento al generico investitore, prescindendo dalle motivazioni specifiche che possono indurre l'acquirente o il venditore a porre in essere l'operazione e, soprattutto, considerando esclusivamente quale fonte del valore economico dell'azienda l'attitudine dell'impresa a generare in futuro reddito (o flussi monetari) quale autonoma entità economica (cd. **valutazione stand alone**).

La determinazione dell'avviamento (segue)

Avviamento

3

- Se l'avviamento è quantificabile come differenza tra costo di acquisizione e fair value del patrimonio netto dell'acquisita (stand alone), tale differenza può essere definita "avviamento" nei termini dell'IFRS 3 par. 52 ("benefici economici futuri"), solo impropriamente. Ciò perché il costo di acquisizione può in concreto risentire di fattori distorsivi che inducono errori di misurazione. In tal senso lo IASB, nelle Basis for conclusion dell'IFRS 3 (BC 130) – documenti interpretativi non costituenti IFRS omologati UE - osserva che se il costo di acquisizione è superiore al fair value del patrimonio netto acquisito, l'eccedenza potrebbe comprendere le seguenti componenti:

Avviamento dell'unità acquisita

fair value of the going concern element of the acquiree

- Si riconosce tale valore in funzione della **capacità reddituale prospettica della specifica azienda** di cui si è acquisita la partecipazione (cd. **valutazione stand alone**), tenuto conto del "sistema assemblato degli asset materiali e immateriali" di cui dispone l'entità economica acquisita a quel momento, della posizione competitiva dell'impresa sui mercati in cui opera, della quota di mercato detenuta, delle barriere all'entrata, etc.
 - L'IFRS 3 (BC130) indica che tale tipo di avviamento è rappresentativo del valore delle sinergie rilevate all'interno dell'attività acquisita

Avviamento da aggregazione aziendale

fair value of the expected synergies

- Rappresenta il costo sostenuto a fronte dell'atteso incremento di redditività e di valore economico del gruppo che nasce dall'operazione di concentrazione, originati dalle **sinergie che si svilupperanno a causa dell'integrazione** dell'attività economica dell'unità acquisita con quella dell'acquirente
- Sotto il profilo dell'apprezzamento qualitativo, l'avviamento da aggregazione è idealmente scomponibile in due sub-componenti
 - Il valore attuale dei benefici economici da sinergie che emergeranno in capo al gruppo acquirente (che si divideranno tra capogruppo e terzi a seconda delle società nelle quali saranno rilevati) (cd. sinergie indivisibili⁽¹⁾)
 - La quota, proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta nella società di cui si è acquisito il controllo, del valore attuale dei benefici economici da sinergie che si svilupperanno in capo alla società acquisita (cd. sinergie divisibili⁽¹⁾)

La determinazione dell'avviamento (segue)

Avviamento

3

Overpayment ed errori

fair value of the expected synergies

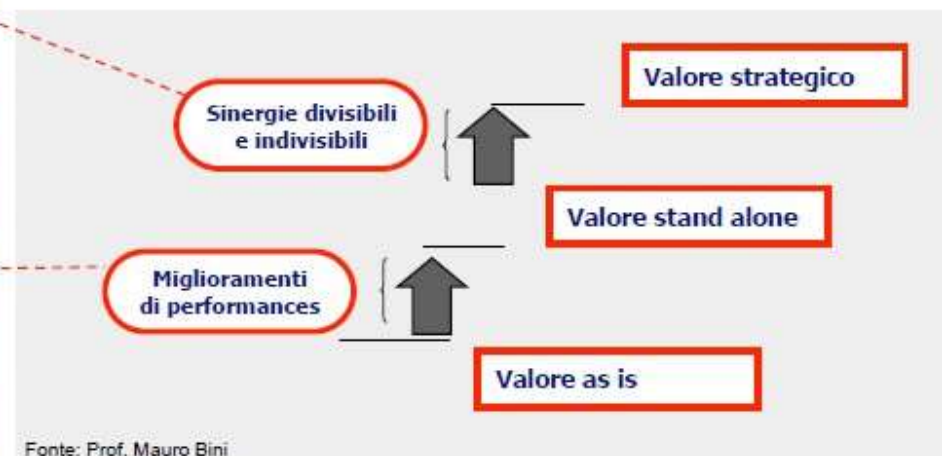
- L'**overpayment** deriva da un errore nella valutazione complessiva dell'acquisita (sovrastimata al momento dell'acquisizione senza una giustificazione plausibile in termini di benefici economici direttamente o indirettamente ritraibili da essa), mentre gli errori derivano, a fronte di una corretta valutazione complessiva, da un non corretto riparto di tale valutazione sui diversi asset dell'acquisita.
- Le condizioni soggettive di negoziazione possono riflettere
 - Le asimmetrie soggettive di negoziazione tra cedente e cessionario
 - La forza contrattuale e l'abilità di negoziazione dei contraenti
 - L'effettiva divergenza di posizione tra le parti, in vista delle sinergie derivanti dalla concentrazione aziendale

- Lo IASB (IFRS 3, BC 133) osserva che il maggior costo della transazione imputabile ad "overpayment" o dovrebbe essere correttamente imputato a conto economico quale spesa di esercizio alla data in cui si perfeziona la *business combination* in quanto non rappresenta un asset produttivo di benefici economici futuri
- Nel caso in cui alla data dello scambio non fosse possibile identificare le diverse nature dell'eccedenza del costo di acquisizione rispetto al fair value del patrimonio netto dell'acquisita, (le quattro categorie precedentemente identificate) L'IFRS 3 nelle Basis for conclusions (BC 135) dispone che tale eccedenza deve essere **totalmente imputata ad avviamento**
- Il controllo della congruità e della sostenibilità dell'avviamento appostato nel bilancio consolidato alla data della *business combination* è effettuato nei successivi esercizi attraverso il **test di impairment ai sensi dello IAS 36**, volto ad accertare l'eventuale riduzione di valore del medesimo, posto che non è più oggetto di ammortamento

La determinazione dell'avviamento: l'analisi delle sinergie

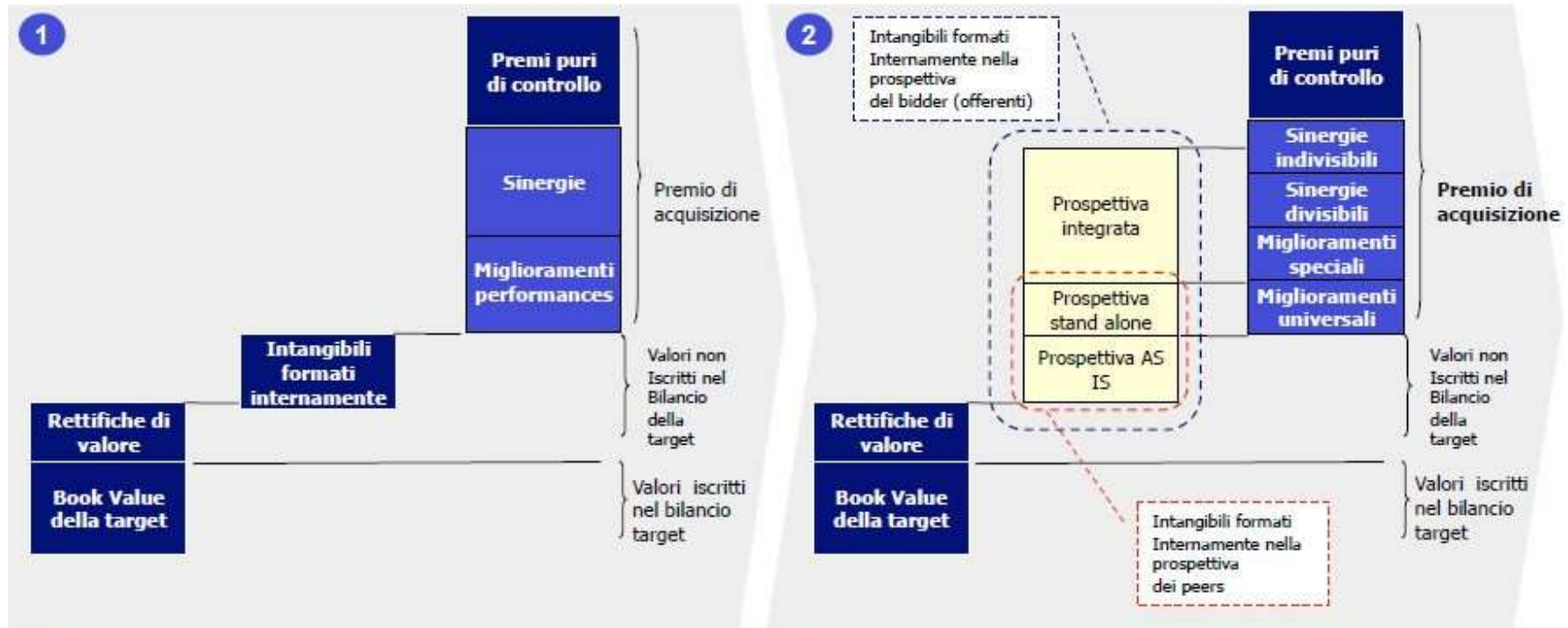
- Con l'introduzione dell'IFRS 3 risulta sempre più necessaria la definizione di una *“base informativa per le acquisizioniche risponde allo scopo specifico dell'espressione di giudizi di valore per le acquisizioni, in riferimento ad aziende candidate ad essere acquisite, incorporate, scambiate, nonché a operazioni finanziarie concernenti il loro controllo⁽¹⁾”*
- I **vantaggi sinergici** devono essere ben individuati e quantificati (con la migliore approssimazione possibile) **prima delle acquisizioni**, poiché essi sono un fondamentale elemento di giudizio per definire l'ammontare del costo di acquisizione
- Le **sinergie** devono essere individuate, analizzate, per quanto possibile stimate in **termini di differenziali di flussi attesi** che essi provocheranno nel futuro

- Sono le sinergie derivanti dalla *business combination* e si dividono in:
 - **Sinergie divisibili**: benefici che sorgono in capo all'acquisita e dunque contribuiscono ad accrescere il valore per tutti gli azionisti (di maggioranza e di minoranza)
 - **Sinergie indivisibili**: benefici cosiddetti "privati" che sorgono in capo all'acquirente e dunque non contribuiscono ad accrescere il valore dell'acquisita, ma che rafforzano in capo all'acquirente la convenienza all'acquisto
- Sono le sinergie interne all'acquisita (stand alone) e si suddividono in:
 - **Miglioramenti universali**: sono i miglioramenti che l'acquirente è riuscito a creare mediante sinergie interne
 - **Miglioramenti speciali**: sono i miglioramenti che l'acquirente è in grado di creare sulla società acquisita nell'ottica stand alone (indirettamente dalle sinergie derivanti dalla business combination)



⁽¹⁾ Cfr. Il Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende (Guatri Bini) pag. 65

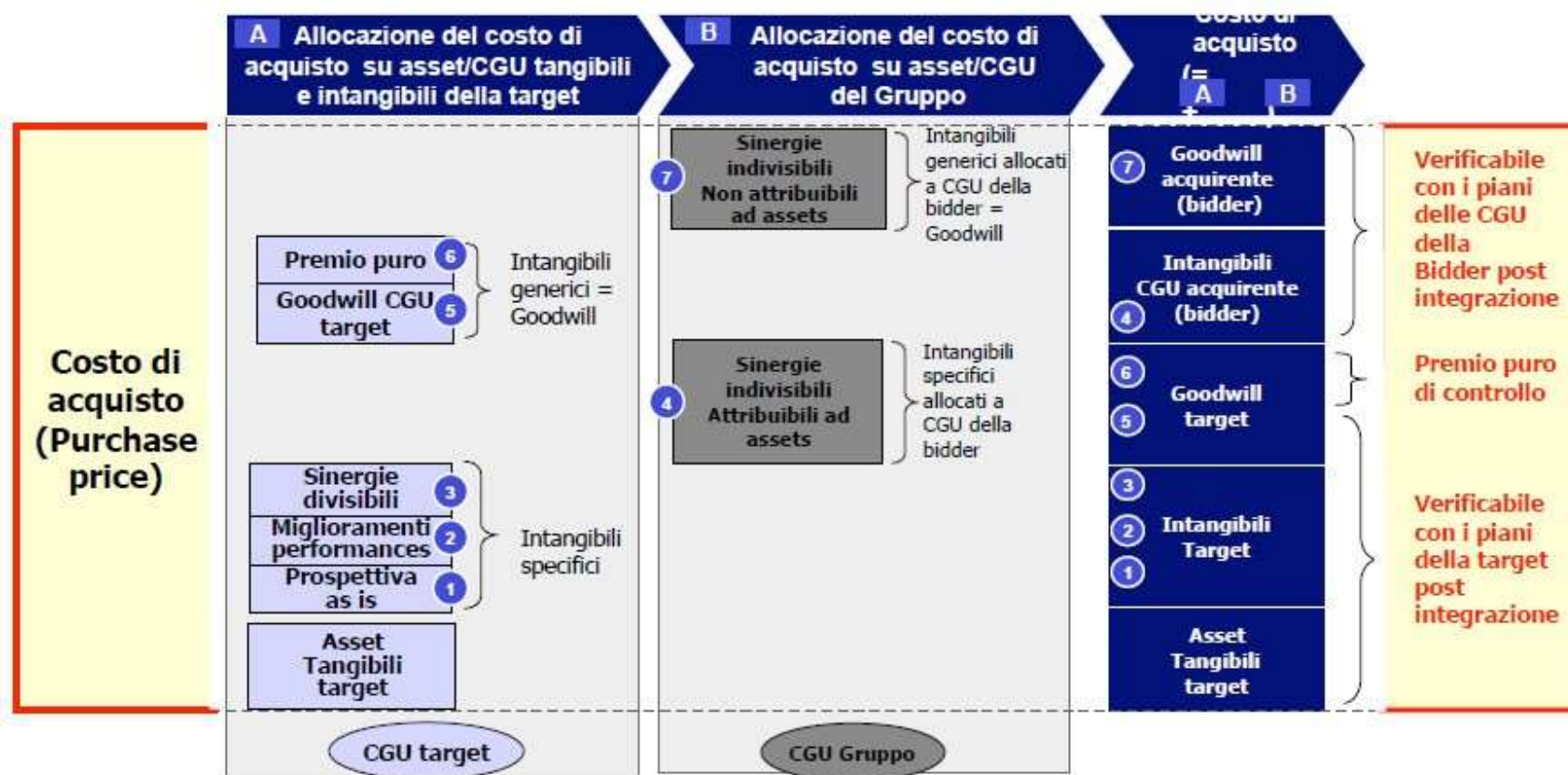
La determinazione dell'avviamento: l'analisi delle sinergie



- L'analista che definisce il costo di acquisizione nell'ambito di una business combination (*purchase price*) deve scomporre il premio di acquisizione (maggiore prezzo pagato rispetto ai valori degli asset rilevabili nella target) nelle 3 componenti seguenti:
 - Miglioramenti (universali e speciali)
 - Sinergie (divisibili e indivisibili)
 - Premio puro di controllo
 - rappresenta il valore attribuibile al diritto di esercitare il controllo (cioè alla possibilità di decidere la destinazione delle risorse, investimenti e disinvestimenti, politiche finanziarie, etc.). Questo diritto costituisce una facoltà alla quale il mercato riconosce valore in quanto consente di ridurre i rischi dell'investimento rispetto ad un investitore di minoranza passivo⁽¹⁾

(1) Il premio puro di controllo è compreso normalmente fra il 2% ed il 5% della capitalizzazione di borsa (L. Guatri, M. Bini, Nuovo trattato sulla Valutazione delle Aziende, Cap. 23, p. 964).

L'allocazione del costo di acquisto e la verifica della corretta determinazione in fase di business combination



- La verifica della correttezza del premio di acquisizione deve essere effettuata
 - per la parte del premio di acquisizione riferita agli asset intangibili e al goodwill della società target: la verifica di sostenibilità deve essere effettuata mediante l'analisi dei piani industriali della target e l'applicazione della maggiorazione associata al premio puro di controllo (v. retro)
 - per la parte del premio di acquisizione riferita agli asset intangibili della bidder e al goodwill della bidder: la verifica di sostenibilità deve essere effettuata mediante l'analisi dei piani delle CGU della bidder post integrazione

La determinazione dell'avviamento: considerazioni

- Nell'ambito di un'operazione di business combination, nella fase di determinazione del costo di acquisto è opportuno classificare e valorizzare con il massimo livello di dettaglio possibile, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili alla data dell'acquisto, tutti gli asset tangibili e intangibili allocabili sia all'azienda acquisita (target) sia all'azienda acquirente (bidder)
- Tale classificazione è necessaria in quanto più è puntuale l'analisi, minore è la quota di intangibile generico (avviamento) che scaturisce dalla business combination quale eccedenza del costo di acquisto dell'operazione rispetto al fair value degli asset (tangibile e intangibili) specifici acquisiti
 - In questo modo minore è il rischio di dover effettuare delle svalutazioni successive (impairment) degli asset intangibili generici (avviamento) rilevati in fase di trattazione del prezzo di acquisto
- In particolare con riferimento agli asset intangibili rilevabili sia in capo all'acquisita che in capo all'acquirente, è opportuno tenere distinto quelli generici (avviamento) rispetto a quelli specifici
 - Questi ultimi (gli intangibili specifici) a loro volta si differenziano in intangibili specifici a vita utile definita e a intangibili specifici a vita utile indefinita
- Tale differenziazione è importante in quanto solo gli intangibili specifici a vita utile indefinita e gli intangibili generici sono soggetti ad impairment test ai sensi dello IAS 36; presentano pertanto il rischio di rettificare il valore della partecipazione contabilizzata in fase di business combination con rilevanti effetti sul bilancio di esercizio
- Inoltre è opportuno sottolineare che ai sensi dello IAS 36 par. 124 una volta rilevata una perdita di valore dell'avviamento la stessa non può essere eliminata dal bilancio in una fase successiva (è per questo motivo che con riferimento all'avviamento si parla di perdita "durevole" di valore)

La determinazione dell'avviamento: considerazioni (segue)

Pertanto il processo di determinazione del costo di acquisto nell'ambito di una business combination deve basarsi sui seguenti elementi fondamentali:

- **Presupposti ragionevoli e dimostrabili**, che rappresentano la miglior stima effettuabile dalla direzione aziendale della gamma di possibili condizioni economiche che si possono manifestare nel corso della vita utile degli asset tangibili e intangibili rivenienti dalla business combination
- **Piani industriali** che determinino i **flussi finanziari** prospettici rivenienti dalla business combination (con un periodo di previsione esplicita non superiore a 5 anni)
 - In tal senso occorre definire gli assunti di base su cui si fondano le proiezioni dei flussi finanziari e l'approccio per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base
 - Occorre anche verificare se gli assunti di base sono coerenti con le fonti esterne di informazione, e, in caso contrario, specificare la motivazione per la quale differiscono
- **Tasso di attualizzazione** applicato alle proiezioni di flussi finanziari che rifletta (a) le **valutazioni correnti di mercato** (a) il **valore temporale del denaro**; e (b) i **rischi specifici** dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificare
 - Se il tasso di attualizzazione non è reperibile direttamente sul mercato, è necessario effettuare delle stime dello stesso (una delle tecniche valutative più utilizzate è il Capital Asset Pricing Model)
- **Tasso di crescita** utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo di previsione esplicita, che sia coerente con il settore industriale, Paese o Paesi in cui l'entità opera, o il mercato a cui l'entità è rivolta

La determinazione dell'avviamento: considerazioni (segue)

- Sulla base delle disposizioni dello IAS 36, nel seguito si presentano le formule generali di valutazione

$$EV = \sum_{t=1}^5 \frac{UCF_{\text{pretax } t}}{\left[\frac{(1 + wacc)}{(1 - tc)} \right]} + \left\{ \frac{UCF_{\text{pretax } 5} (1 + g_{\infty})}{\left[\frac{(wacc - g_{\infty})}{(1 - tc)} \right]} \times \frac{1}{\left[\frac{(1 + wacc)}{(1 - tc)} \right]^5} \right\}$$

Valore del capitale economico

- UCF_{pretax} = Flussi di cassa "unlevered" pre tax (cd. "free cash flow from operations")
- $WACC$ = Costo medio ponderato del capitale *grossed up* dell'effetto fiscale che prescinde dalla specifica struttura finanziaria dell'impresa e dell'asset
- "g" = tasso di crescita nel Terminal Value non superiore alla crescita del PIL o dell'industry

Valutazione Asset Side

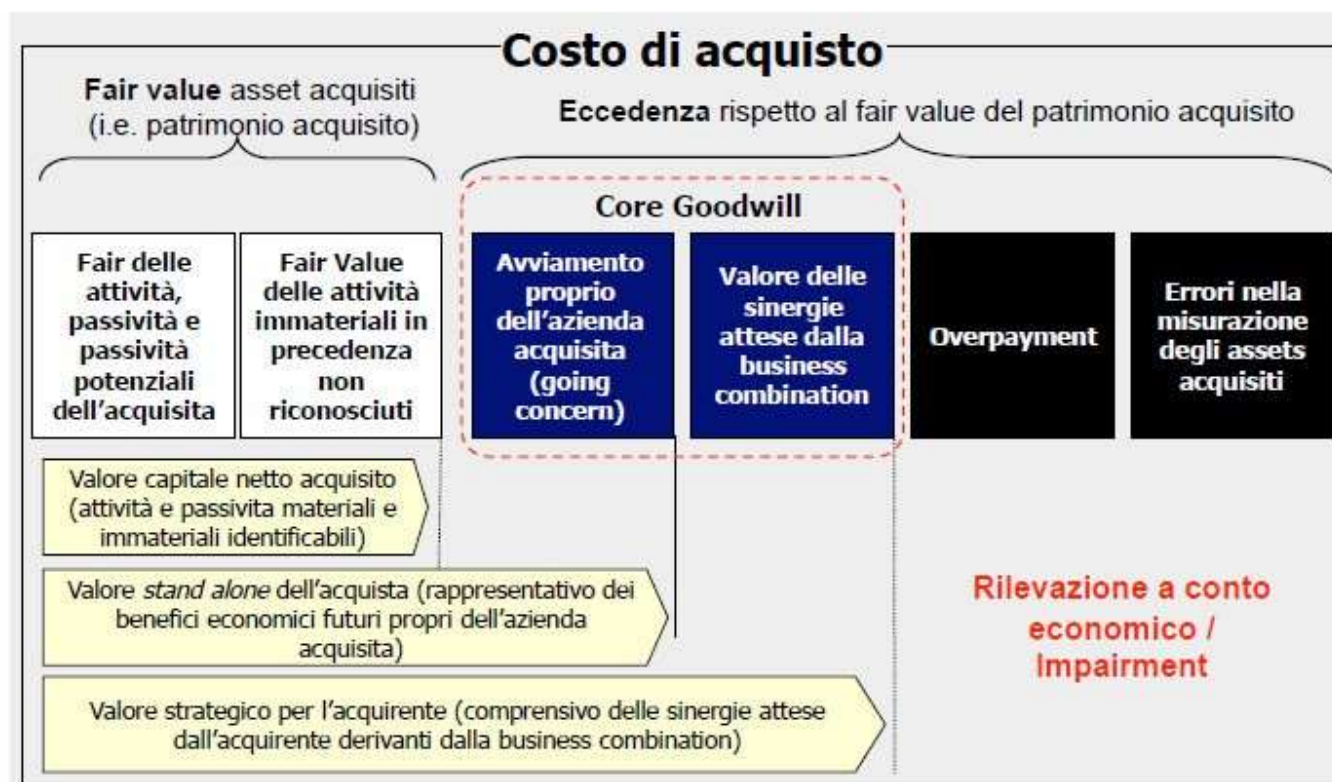
$$W_e = \sum_{t=1}^5 \frac{Fcf_{\text{pretax } t}}{\left[\frac{(1 + coe)}{(1 - tc)} \right]} + \left\{ \frac{Fcf_{\text{pretax } 5} (1 + g_{\infty})}{\left[\frac{(coe - g_{\infty})}{(1 - tc)} \right]} \times \frac{1}{\left[\frac{(1 + coe)}{(1 - tc)} \right]^5} \right\}$$

Valore del capitale economico

- Fcf_{pretax} = Flussi di cassa "levered" pre tax (cd. "flusso di cassa per l'azionista")
- COE = Costo del capitale *grossed up* dell'effetto fiscale calcolato in base al *Capital asset pricing model*
- "g" = tasso di crescita nel Terminal Value non superiore alla crescita del PIL o dell'industry

Valutazione Equity Side

Fase 3: Purchase Price allocation (segue)



- Il Core Goodwill rappresenta il valore delle risorse dalle quali si attende che benefici economici futuri affluiranno all'impresa ed è dato dalla somma tra
 - Avviamento dell'unità economica acquisita ("fair value of the going concern element of the acquiree")
 - Avviamento da aggregazione aziendale ("fair value of the expected synergies")
- Gli overpayment e gli errori nella misurazione degli asset acquisiti originano da una non ponderata valutazione dell'investimento, il quale è stato sovrastimato al momento dell'acquisizione senza che si possa trovare una giustificazione economica plausibile

La fiscalità differita delle attività/passività dell'acquisita cui è imputato il costo di acquisizione

- Le previsioni rilevanti in tema di determinazione della fiscalità differita connessa all'allocazione del costo dell'acquisizione su attività/passività dell'acquisita e residualmente sull'avviamento sono tutte rinvenibili nello IAS 12 ("Imposte sui redditi").
- Ai sensi dello IAS 12, par. 15, "una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi
 - a) dalla rilevazione iniziale dell'avviamento; o
 - b) dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che (i) non sia un'aggregazione di imprese (ii) al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale)".
- Ai sensi dello IAS 12, par. 19, nell'ambito di un'aggregazione aziendale "quando il valore contabile di un'attività viene incrementato fino al suo fair value, ma il valore riconosciuto fiscalmente dell'attività continua ad essere al costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva **influisce** sull'avviamento".

La fiscalità differita delle attività/passività dell'acquisita cui è imputato il costo di acquisizione (segue)

- Ancora, ai sensi dello IAS 12, par. 21, con riguardo all'avviamento emergente da una aggregazione aziendale "qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l'avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile".

- L'acquirente deve rilevare le passività fiscali differite riferibili all'incremento a fair value delle attività dell'acquisita nonché alla rilevazione di intangibili specifici identificabili dell'acquisita;
- L'acquirente non deve (ne può) rilevare passività fiscali differite con riguardo all'avviamento, proprio in quanto valore residuo, posto che una simile rilevazione ne incrementerebbe il valore contabile (alterandone perciò la natura di valore residuo).

Scritture contabili di un'aggregazione aziendale: un esempio

- Si supponga che la società Alfa, quotata in Borsa, sia incorporata nella società Beta, anch'essa quotata in Borsa, (fusione per incorporazione) e che, ai sensi delle disposizioni dell'IFRS 3 (supponendosi che sia Alfa che Beta applicano i principi IAS/IFRS), acquirente sia Beta. Ciò posto, la società Beta deve contabilizzare l'operazione in commento applicando il purchase method. Si supponga anche che la società Beta, a fronte della fusione per incorporazione della società Alfa, effettua un aumento di capitale, mediante emissione di nuove azioni offerte in concambio agli azionisti di Alfa.
- Ciò posto, la scritturazione contabile che deve effettuare Beta, alla data di acquisizione, deve tenere conto:
 - i. dell'incremento di capitale che Beta effettua per “pagare” gli azionisti di Alfa;
 - ii. dei costi accessori che sono direttamente attribuibili all'aggregazione ai sensi dell'IFRS 3, par. 24 (cfr. retro, par. 2.3.1) e come tali rientrano nel costo di acquisizione;
 - iii. del valore delle azioni oggetto di emissione da parte di Beta (valore di Borsa alla data di acquisizione);
 - iv. del fair value degli attivi/passivi, tangibili e intangibili, rilevabili presso Alfa al netto delle relative passività fiscali differite.

Scritture contabili di un'aggregazione aziendale: un esempio (segue)

- Si supponga che:
 - a) la data di acquisto sia il 1° maggio 2006;
 - b) il rapporto di concambio tra le azioni di Alfa e le azioni di Beta sia stato determinato pari a 0,70 azioni di Alfa per 1 azione di Beta;
 - c) il numero di azioni di Alfa al 1° maggio 2006 sia pari a 100;
 - d) il numero di azioni di Beta da assegnare agli azionisti di Alfa al 1° maggio 2006 sia pari a 70;
 - e) il valore nominale delle azioni di Beta sia pari a 2,5 euro per azione;
 - f) il fair value delle azioni della società Beta al 1/5/2006 sia pari a euro 20 per azione (i.e. valore di Borsa);
 - g) le spese accessorie attribuibili alla fusione sostenute dall'acquirente siano pari ad euro 150;
 - h) il totale del passivo di Alfa, alla data di acquisizione, sia pari ad euro 4.500, di cui euro 500 riferibili al patrimonio netto contabile (ed il restante alle passività);
 - i) il maggior fair value imputabile
 - 1) agli immobili di Alfa sia 200
 - 2) al marchio di Alfa sia 300
 - 3) ai core deposit di Alfa sia 100
 - j) l'aliquota fiscale sia pari al 38,25% (33% IRES + 5,25% IRAP).
- Sulla base di tali premesse il costo di acquisto sostenuto dalla società Beta al 1° maggio 2006 risulterà pari a $(20 \times 70 + 150 = 1.400 + 150 = 1.550 \text{ euro})$.
- Nel seguito si presentano le scritture contabili che la società Beta dovrà effettuare alla data di acquisto:

Scritture contabili di un'aggregazione aziendale: un esempio

Pagamento perizie e costi accessori inerenti la fusione

Data di acquisto

Chiusura conti società Alfa

Aumento capitale società Beta

Iscrizione asset della Società Alfa in società Beta

Emergenza della differenza da concambio

Allocazione della differenza di concambio al fair value asset tangibili e intangibili di Alfa

Data di acquisto	01/05/2006	
RDC (a)	0,7	= N. azioni di Alfa x RDC (0,70 x 100)
N° azioni Alfa (al 01/05/2006) (b)	100	
N° azioni Beta da assegnare ad azionisti Alfa (c)	70	
Valore nominale azione Beta (d)	2,50	
Fair value azione di Beta (alla data di acquisto) (e)	20	
Spese di perizie inerenti la fusione (f)	150	= Numero azioni di Beta da assegnare ad azionisti Alfa x valore azione Beta + spese perizia (0,70 x 100 x 20 + 150)
Costo di acquisto (a)x(c)+(f)	1.550	
Aliquota fiscale (= 33% + 4,25%)	38,25%	

Diversi	a	Diversi	Dare	Avere
Altre attività Beta			150	
		Cassa Beta		150
Diversi	a	Diversi	Dare	Avere
		Attività Alfa		4.500
Passività Alfa			4.000	
PN Alfa			500	
Diversi	a	Diversi	Dare	Avere
Azionisti Alfa c/fusione			1.550	
		Capitale sociale Beta		175
		sovraprezzo azioni Beta		1.225
		Altre attività Beta		150
Diversi	a	Diversi	Dare	Avere
Attività Alfa			4.500	
		Passività Alfa		4.000
		Soc Alfa c/fusione		500
Diversi	a	Diversi	Dare	Avere
Soc Alfa c/fusione			500	
Disavanzo da concambio (1)			1.050	
		Azionisti Alfa c/fusione		1.550
Diversi	a	Diversi	Dare	Avere
Immobili			200,0	
Marchio			300,0	
Core deposit			100,0	
Avviamento			679,5	
		Passività fiscali differite su immobili		76,5
		Passività fiscali differite su marchio		114,8
		Passività fiscali differite su core deposit		38,3
		Disavanzo da concambio		1.050

(1) La voce "disavanzo" indica un conto di contabilità e non un cospice di bilancio, mentre l'art. 2504 bis comma 4 fa riferimento al "disavanzo". In tal senso Circ. AdE n. 16/E 21 marzo 2007, par. 4.1

- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – ante Regolamento n. 495/2009**

- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009**

- **Fusioni under common control**

- **Gli aspetti fiscali dell'IFRS 3**

- la retrodatazione fiscale
- la neutralità fiscale della fusione
- la deducibilità dei costi di fusione
- gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
- la ricostituzione delle riserve dell'acquisita presso l'acquirente
- L'interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Il nuovo *standard*, che sostituisce l'IFRS 3 pubblicato nel 2004, deve essere **applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali** la cui data di acquisizione o è successiva all'inizio del **primo esercizio successivo al 1° luglio 2009**.

Le novità più significative introdotte dall'IFRS 3 "*Revised*" riguardano i seguenti aspetti:

- a) l'estensione dell'ambito di applicazione dello *standard*;
- b) la nuova definizione di **aggregazione aziendale** e di *business*;
- c) la modifica della contabilizzazione dei corrispettivi potenziali e dei costi connessi all'acquisizione;
- d) la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi;
- e) l'introduzione dell'opzione di contabilizzare l'acquisizione aziendale secondo la **teoria dell'entità**.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

a) Ambito di applicazione

Nell'IFRS 3 "*Revised*" si riscontra un'estensione dell'ambito di applicazione dello *standard*: in particolare esso si applica anche alle aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità di tipo mutualistico e a quelle in cui entità aziendali o attività distinte si aggregano unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale. Vedi IFRS 3 par. 33 guida B47 per imprese mutualistiche.

b) Definizione di aggregazione aziendale e di "Business"

L'IFRS 3 "*Revised*" introduce nuove definizioni circa il concetto di aggregazione aziendale (*business combination*) e di attività aziendale (*Business*) al fine di raggiungere una più stretta convergenza con le definizioni del FASB americano.

L'IFRS 3 definisce un'aggregazione aziendale come "operazione in cui un'acquirente ottiene il controllo di una o più attività aziendali". Nella versione del 2004, lo *standard* si riferiva al concetto di "unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità alla redazione di bilancio".

Si dà più enfasi alla causa economica che giustifica l'operazione, cioè l'ottenimento del controllo, piuttosto che all'effetto del "consolidamento contabile" (unione di imprese).

Segue

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

b) Definizione di aggregazione aziendale e di “Business” (segue)

Nella nuova versione del principio si riscontra una estensione di *business combination* definito come “*un insieme integrato e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti*”.

La differenza più significativa che si riscontra rispetto alla precedente versione dell'IFRS 3 concerne l'introduzione del concetto di potenzialità “(....) insieme di attività e beni che può (....)”, il quale potrebbe, in particolare situazioni, dare luogo a problemi interpretativi.

L'attenzione è rivolta alla **possibile attitudine** che l'insieme di beni e attività hanno di essere condotti e gestiti allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di benefici economici indipendentemente da ciò che è accaduto presso il venditore o sarà presso l'acquirente.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

c) 1. Corrispettivi potenziali

Nella versione IFRS 3 “*Revised*” è stato apportato un significativo cambiamento circa la **rilevazione contabile dei “corrispettivi potenziali”** (*contingent consideration*), i quali prevalentemente costituiscono obbligazioni per l'acquirente di **trasferire attività aggiuntive** ai precedenti soci di un'acquisita, qualora si verifichino determinati eventi futuri o vengano **soddisfatte condizioni contrattuali**.

L'IFRS 3 “*Revised*” richiede che il “*corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al fair value (valore equo) calcolato come la somma dei fair value (valori equi), alla data di acquisizione, delle attività, delle passività sostenute dall'acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall'acquirente (...)*”. Si precisa, poi, che il **corrispettivo che “comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul *corrispettivo potenziale*”, deve essere rilevato al fair value (valore equo).**

La precedente versione del 2004 richiede che i corrispettivi potenziali, quelli cioè subordinati ad eventi futuri, siano rilevabili solo quanto il pagamento è probabile e può essere determinato attendibilmente.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Esempio sui corrispettivi potenziali – IFRS 3 “Revised”

L'entità A acquista il controllo dell'entità B.

- Le clausole contrattuali prevedono il pagamento suddiviso in tre “blocchi”:
 - ✓ un pagamento immediato di **Euro 1.500.000**;
 - ✓ un ulteriore pagamento di **Euro 200.000** dopo un anno, alla condizione che l'Ebit prodotto nel primo anno successivo all'acquisizione sia superiore ad **Euro 700.000**;
 - ✓ un ulteriore pagamento di **Euro 200.000** dopo due anni, alla condizione che l'Ebit prodotto nel secondo anno successivo all'acquisizione sia superiore ad Euro 740.000.

I due corrispettivi che sono subordinati al realizzo di un Ebit target sono corrispettivi potenziali. Alla data di acquisizione, il fair value relativo ai due corrispettivi considerati congiuntamente è pari ad Euro 250.000.

In conformità alle disposizioni dell'IFRS 3 *Revised*, il corrispettivo complessivo di acquisizione del controllo è pari ad Euro 1.750.000.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

c) 2. Costi connessi all'acquisizione

Una rilevante novità nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali riguarda i **costi correlati all'acquisizione**, quelli cioè, sia **diretti che indiretti**, sostenuti dall'acquirente per realizzare l'aggregazione.

I **costi connessi all'acquisizione**, in conformità alla **versione Revised**, sono contabilizzati come **spese relative** ai periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti. L'unica eccezione concerne i **costi sostenuti per l'emissione dei titoli di debito o di capitale sostenuti al fine di effettuare operazioni di *business combination***, i quali sono rilevati in conformità alle disposizioni dello IAS 32 e dello IAS 39.

La versione precedente (2004) richiede che il costo di un'aggregazione aziendale comprenda anche qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

d) Aggregazioni aziendali realizzate in più fasi

Nell' *Ifrs 3 Revised* i singoli investimenti effettuati dall'acquirente nel capitale dell'acquisita, prima della data di acquisizione del controllo, devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 28 "Partecipazioni in società collegate", allo IAS 31 "Partecipazioni in *Joint venture*" o allo IAS 39 "Strumenti finanziari".

Solo nel momento in cui si ottiene il controllo, l'acquirente deve ricalcolare la partecipazione che deteneva in precedenza nell'acquisita al rispettivo *fair value* e rilevare nel conto economico un'eventuale perdita o utile risultante.

Laddove negli esercizi precedenti l'acquirente abbia già contabilizzato le variazioni di fair value della partecipazione di minoranza in un'apposita riserva di patrimonio netto (p.e. nel caso in cui la partecipazione fosse stata classificata come AFS). Al momento dell'acquisizione del controllo, il valore contabilizzato nella riserva dovrebbe essere registrato a conto economico, come se l'acquirente avesse direttamente realizzato la vendita della partecipazione nel capitale dell'acquisita già detenuta prima dell'aggregazione di imprese.

Nella precedente versione, l'acquirente doveva trattare ciascuna operazione di acquisizione di capitale separatamente ai fini della determinazione del *goodwill*.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Esempio sulle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi – IFRS 3 “Revised”

L'entità A acquista l'80% del capitale sociale dell'entità B in due fasi:

1. Nel 2010, l'entità A acquista il 15% del capitale sociale dell'entità B per un corrispettivo in disponibilità liquide pari ad €100.000. L'entità A classifica le azioni nel capitale di B come attività *available for sale* in conformità allo IAS 39. Dal 2010 al 2012, l'entità A riporta l'incremento del *fair value* pari a € 20.000 nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo “*other comprehensive income*”;

2. Nel 2013, l'entità A acquista un ulteriore 65% del capitale sociale dell'entità B per un corrispettivo in disponibilità liquide pari ad € 400.000. L'entità A ha determinato i *fair value* delle attività nette di B per un valore pari ad € 300.000. L'entità A sceglie di contabilizzare la partecipazione di minoranza in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette. Alla data di acquisizione del controllo dell'entità B, il 15% del capitale acquisito precedentemente nel 2010 ha un *fair value* pari ad € 125.000.

Nel 2011 l'entità A include € 25.000 nel conto economico, risultante da:

Conto Economico

Utile precedente rilevato nell' <i>other comprehensive income</i> (€ 120.000 - € 100.000)	€ 20.000
Utile per differenza tra <i>fair value</i> e valore contabile dell'investimento (€ 125.000 - € 120.000)	€ 5.000
Totale	€ 25.000

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Esempio sulle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi – IFRS 3 “Revised”

Nel 2013, A rileva l'avviamento come segue :

Avviamento

<i>Fair value</i> del corrispettivo ceduto per il controllo	€ 400.000
Partecipazione di minoranza (15% x € 300.000)	€ 45.000
<i>Fair value delle partecipazioni possedute antecedentemente alla data di acquisizione del controllo</i>	€ 125.000
	€ 570.000
- Fair value delle attività nette dell'acquisita	- € 300.000
Avviamento	€ 270.000

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

e) Opzione di contabilizzare l'acquisizione aziendale secondo la teoria dell'entità

L'Ifrs 3 del 2004 ha aderito, ai fini del consolidamento, alla teoria modificata della capogruppo (*parent entity theory*). Tale teoria dà rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantiene, parimenti la configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso.

L'avviamento eventuale, emergente nel bilancio consolidato, è solo quello di pertinenza della capogruppo, determinato come differenza tra costo dell'acquisizione e attività nette acquisite rilevate al *fair value*.

La versione *Revised* consente anche l'applicazione del metodo di contabilizzazione che riflette l'adesione alla teoria dell'entità (*entity theory*), secondo la quale il gruppo è l'unica entità economica. Non si riscontra alcuna distinzione tra patrimonio netto della capogruppo e patrimonio netto delle minoranze.

Il goodwill, che rappresenta un'attività come le altre viene rilevato anche per la quota parte delle minoranze (*full goodwill approach*).

Il nuovo Ifrs 3 prevede, infatti che "l'acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Per ogni aggregazione aziendale, l'acquirente deve valutare qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita al *fair value* (valore equo) oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

IFRS 3 (2004)

- (A) Prezzo pagato
meno
(B) Pro-quota di patrimonio netto
a valori correnti dell'acquisita

$$(A) - (B) = \text{Avviamento}$$

IFRS 3 r (2008)

- (A) Costo per l'acquisizione
più
(B) Ammontare delle interessenze
di minoranza
più
(C) Fair value di qualsiasi investimento
precedentemente detenuto
meno
(D) Patrimonio netto a
valori correnti dell'acquisita

$$(A) + (B) + (C) - (D) = \text{Avviamento}$$

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Esempio sulla rilevazione dell'avviamento sia secondo la “parent entity theory” sia secondo la “entity theory”

L'entità A acquista, per un importo pari ad € 300.000, 80% delle azioni dell'entità B dall'entità C che precedentemente deteneva la quota totalitaria delle partecipazioni, **Il fair value del 100% delle attività identificabili di B è pari ad € 310.000** ed il fair value delle passività identificabili di B è pari ad € 60.000. **Il fair value dell'entità B è pari ad € 375.000.**

Si ipotizza che i valori contabili dell'entità A e B presentino i seguenti valori:

Entità A

Attività 1.000.000	€	Patrimonio netto	€ 800.000
Partecipazione in B	€ 300.000	Passività	€ 500.000

Entità B

Attività 150.000	€	Patrimonio netto	€ 90.000
		Passività	€ 60.000

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Segue - Esempio sulla rilevazione dell'avviamento sia secondo la "parent entity theory" sia secondo la "entity theory"

Bilancio "post" aggregazione secondo la "parent entity theory".

Di seguito il bilancio consolidato dell'entità A, la quale sceglie di rilevare le partecipazioni di minoranza secondo la "parent entity theory".

Entità A "Post business combination"

Attività	€ 1.310.000(1)	Patrimonio netto	€ 850.000(3)
Avviamento	€ 100.000(2)	Passività	€ 560.000(4)

1. Attività = € 1.000.000 (attività dell'entità A) + € 310.000 (fair value delle attività dell'entità B);
2. Avviamento = € 300.000 (costo dell'80% del capitale dell'entità B) – 80% (percentuale di partecipazione nel capitale dell'entità B) X € 250.000 (fair value delle attività nette identificabili di B);
3. Patrimonio netto = € 800.000 (patrimonio netto dell'entità A) + 20% (percentuale del capitale delle minoranze) X € 250.000 (fair value delle attività nette identificabili di B);
4. Passività = € 500.000 (Passività dell'entità A) + € 60.000 (fair value delle passività identificabili di B).

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Segue - Esempio sulla rilevazione dell'avviamento sia secondo la "parent entity theory" sia secondo la "entity theory"

Bilancio "post" aggregazione secondo "l'economic entity theory".

Di seguito il bilancio consolidato dell'entità A, la quale sceglie di rilevare le partecipazioni di minoranza secondo "l'economic entity theory".

Entità A "Post business combination"

Attività	€ 1.310.000(1)	Patrimonio netto	€ 875.000(3)
Avviamento	€ 125.000(2)	Passività	€ 560.000(4)

1. Attività = € 1.000.000 (attività dell'entità A) + € 310.000 (fair value delle attività dell'entità B);
2. Avviamento = € 375.000 (fair value dell'azienda B) – € 250.000 (fair value delle attività nette identificabili di B);
3. Patrimonio netto = € 800.000 (patrimonio netto dell'entità A) + 20% (percentuale del capitale delle minoranze) X € 375.000 (fair value dell'entità B);
4. Passività = € 500.000 (Passività dell'entità A) + € 60.000 (fair value delle passività identificabili di B).

La prima teoria conduce alla rilevazione dell'avviamento solo per la quota di spettanza della maggioranza (o capogruppo); la seconda, di contro, comporta la rilevazione del *full goodwill*, ossia dell'avviamento complessivo dell'azienda acquisita.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Valutazione degli interessi di minoranza

La determinazione del fair value degli interessi di minoranza sarà agevole nel caso in cui i titoli azionari siano quotati su un mercato attivo. In mancanza, l'acquirente dovrà utilizzare altre tecniche valutative, tuttavia non specificate dall'IFRS 3 (§ B44). Il Board mette altresì in evidenza (§B45) che il fair value per azione può differire, se si considerano i titoli detenuti dalla maggioranza e quelli in mano alle minoranze, in quanto i primi presumibilmente **includeranno un premio di controllo**, oppure i secondi varranno meno della quotazione normale, in quanto vi sarà incluso uno sconto per mancanza di controllo (*minority discount*).

Eccezioni all'applicazione del metodo dell'acquisizione

Il nuovo principio IFRS 3 pone alcune eccezioni all'applicazione del metodo dell'acquisizione per talune voci di bilancio che derivano dall'operazione di aggregazione di imprese.

Passività potenziali (§§ 22 – 23)

La contabilizzazione delle passività potenziali alla data dell'acquisizione non segue le regole stabilite dallo IAS 37, perché l'acquirente deve sempre registrare a tale data una passività potenziale assunta nell'ambito dell'operazione di aggregazione se essa deriva da un'obbligazione attuale che sorge da eventi passati e se il suo fair value può essere attendibilmente determinato, anche se non è probabile che sia richiesto un flusso in uscita di risorse che incorporano benefici economici per soddisfare l'obbligazione.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Imposte sul reddito

La contabilizzazione e valutazione delle imposte differite riconducibili alle attività e passività acquisite nell'operazione di aggregazione deve essere fatta dall'acquirente sulla base di quanto stabilito dallo IAS 12 , *Income taxes*. Lo stesso principio deve essere preso a riferimento per la contabilizzazione e valutazione dei potenziali effetti fiscali di differenze temporanee e di riporti di perdite da parte dell'acquisito, esistenti alla data dell'acquisizione o che derivano dall'acquisizione stessa.

Benefici ai dipendenti (§26)

Le passività e le eventuali attività patrimoniali relative a benefici ai dipendenti devono essere contabilizzate e valutate dall'acquirente in base a quanto stabilito dallo IAS 19, *Employee Benefits*.

Attività legate a indennizzi del venditore (§§ 27 – 28)

E' possibile che le parti contrattuali stabiliscano che il venditore indennizzi l'acquirente al verificarsi di particolari circostanze successive all'aggregazione, a questi sfavorevoli. L'acquirente deve contabilizzare un'attività per indennizzo, contestualmente alla contabilizzazione dell'elemento oggetto di indennizzo. Il metodo di valutazione dell'attività deve essere utilizzato per l'oggetto di indennizzo.

Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009

Diritti riacquisiti (§ 29)

Il diritto riacquisito nel contesto di un'aggregazione di imprese è un'attività immateriale identificabile separatamente che, come tale, l'acquirente deve contabilizzare distintamente dall'avviamento.

Piani di stock option (§ 30)

L'acquirente deve valutare una passività o uno strumento di capitale che sorgono in virtù della sostituzione di un piano di stock option dell'acquisito con un piano di stock option dell'acquirente in base alle regole stabilite dall'IFRS 2, *Share-based Payment*.

Attività detenute per la vendita (§§ 31)

Le attività o i gruppi di attività acquisiti nell'ambito dell'aggregazione di imprese, ma classificati come detenuti per la vendita alla data di acquisizione devono essere valutate secondo quanto stabilito dall'IFRS 5.

- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – ante Regolamento n. 495/2009**
- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009**
- **Fusioni under common control**
- **Gli aspetti fiscali dell'IFRS 3**
 - la retrodatazione fiscale
 - la neutralità fiscale della fusione
 - la deducibilità dei costi di fusione
 - gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
 - la ricostituzione delle riserve dell'acquisita presso l'acquirente
 - L'interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR

Fusioni under common control

Gli IAS/IFRS non forniscono indicazioni sulle differenze contabili scaturenti da operazioni di riorganizzazione tra società del medesimo gruppo.

L'ASSIREVI ha emanato un orientamento preliminare (OPI 1) in cui si evidenzia che le *business combinations* fra soggetti sotto comune controllo sono escluse dall'ambito applicativo dell'IFRS3 e non esiste un altro principio internazionale che le disciplini esplicitamente.

In assenza di un principio che scaturisce espressamente il trattamento contabile da riservare ad un “fatto aziendale” – ai fini del perseguimento dell'obiettivo di rappresentare attendibilmente e fedelmente gli eventi gestionali d'impresa ai sensi dello IAS I.13 – si deve selezionare il principio contabile più idoneo in coerenza con la gerarchia stabilita dallo IAS 8.

Per le operazioni realizzate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo – nel presupposto che si tratti di operazioni di mera riorganizzazione prive di una significativa influenza sui flussi di cassa dei singoli soggetti – generalmente si applica il principio della c.d. continuità dei valori che consiste nella rilevazione:

- i. nello stato patrimoniale di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state da sempre unite; e
- ii. nel conto economico della somma dei conti economici delle società partecipanti all'operazione, avendo cura di eliminare le partite contabili tra le medesime società.

Fusioni under common control

Tabella n. 1 – Stato patrimoniale della società Alfa incorporante

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Partecipazione in Delta	1.000.000	Passività	500.000
		Patrimonio netto	500.000
Totale Attività	1.000.000	Totale Passività/netto	1.000.000

Tabella n. 2 – Stato patrimoniale della società Delta incorporata

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività	700.000	Passività	100.000
		Patrimonio netto	600.000
Totale Attività	700.000	Totale Passività/netto	700.000

Tabella n. 3 – Stato patrimoniale della società Alfa (incorporante)- post fusione

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività ex Delta	700.000	Passività	500.000
Differenza da annullamento	400.000	Passività ex Delta	100.000
		Patrimonio netto	500.000
Totale Attività	1.100.000	Totale Passività/netto	1.100.000

Fusioni under common control

Tabella n.4 – Stato patrimoniale Alfa (incorporante) post fusione – ex art.2504 bis c.c.

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività	1.000.000	Passività	500.000
Avviamento	100.000	Passività ex Delta	100.000
		Patrimonio netto	500.000
Totale Attività	1.100.000	Totale Passività/netto	1.100.000

Tabella n. 5 – Stato patrimoniale Alfa (incorporante) post fusione – ex OPI I

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività	700.000	Passività	500.000
		Passività ex Delta	100.000
		Patrimonio netto	500.000
		Riserva negativa da fusione	(400.000)
Totale Attività	700.000	Totale Passività/netto	700.000

- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – ante Regolamento n. 495/2009**
- **Gli aspetti contabili dell'IFRS 3 – Regolamento n. 495/2009**
- **Fusioni under common control**
- **Gli aspetti fiscali dell'IFRS 3**
 - la retrodatazione fiscale
 - la neutralità fiscale della fusione
 - la deducibilità dei costi di fusione
 - gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
 - la ricostituzione delle riserve dell'acquisita presso l'acquirente
 - L'interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR

La retrodatazione contabile e fiscale (in sintesi)

La retrodatazione contabile

IN SINTESI:

1. Ai sensi del **codice civile** l'effetto giuridico della fusione si ha quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione a registro imprese (può essere stabilita anche data successiva in caso di fusione per incorporazione)
Ai fini contabili (v. codice civile e OIC 4) possono essere stabilite anche date anteriori
2. L'impianto sistematico **dell'IFRS 3** è incompatibile con la retrodatazione contabile

La retrodatazione fiscale

IN SINTESI:

1. L'art. 172, comma 9 TUIR prevede la retrodatazione fiscale a una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate (retroattività che risponde ad "incoercibili esigenze contabili", v. relazione governativa)
2. Posto che l'IFRS 3 non prevede retrodatazione contabile degli effetti dell'operazione e che il sistema di determinazione del reddito d'impresa è fondato sul principio di derivazione (art. 83 del TUIR), sui risultati del conto economico e più in generale sui dati di una contabilità e di un bilancio **approvati**, si ritiene che la sola retrodatazione fiscale di un'operazione contabilizzata ai sensi dell'IFRS 3 **non sia possibile**

La retrodatazione contabile: il codice civile (art. 2504-bis c.c)

L'art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ. dispone: *“la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva”*.

Possono essere stabilite date anche anteriori, ma solo per gli effetti relativi:

- alla data a partire dalla quale le azioni o quote assegnate della società che risulta dalla fusione (o di quella incorporante) partecipano agli utili;
- alla *“data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione”* (o di quella incorporante) (art. 2504-bis, terzo comma, cod. civ.)

La retrodatazione contabile: i principi contabili nazionali (OIC 4)

- I principi contabili nazionali precisano in particolare che è **possibile anticipare**:
 - *“la data a partire dalla quale le azioni o quote attribuite in concambio parteciperanno agli utili (retroattività reddituale);*
 - *la data (che potrebbe essere diversa da quella precedente) dalla quale gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni compiute dalle società incorporate o fuse, fino alla loro “estinzione”, saranno attribuite alla società incorporante o risultante dalla fusione. Tali operazioni sono, pertanto, rilevate, con le modalità che saranno precisate, anche nella contabilità e nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione (retroattività contabile).”* (OIC 4 Fusione e scissione, paragrafo 4.3.1.1.).
- Sempre i principi contabili nazionali registrano che, per la dottrina prevalente, **non è possibile** stabilire date distinte, una per la retroattività reddituale, un'altra per la retroattività contabile (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.2.) e **aggiungono**: *“la retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell'incorporata nel periodo intercorrente tra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva data in cui si produce l'effetto reale della fusione.”* (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.3.).

La retrodatazione contabile: l'IFRS 3

- La retroattività reddituale e contabile risulta **sconosciuta ai principi contabili internazionali**. Questi infatti considerano le operazioni di fusione come una delle possibili forme di acquisizione delle aziende
 - In altri termini **L'IFRS 3**, laddove impone di contabilizzare le aggregazioni ai *fair value* alla data di acquisizione può ben essere letto, in negativo, come **divieto di contabilizzazione anteriormente alla data di acquisizione**.
- In questa prospettiva, secondo tali principi, le fusioni vanno contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto: l'acquirente (società risultante dalla fusione o incorporante) rileva le attività, le passività, e le passività potenziali identificabili della società acquisita al relativo fair value (valore equo) **alla data dell'acquisizione**, con il relativo avviamento (IFRS 3, 14 e 36):
 - la *ratio* sottesa all'IFRS 3, è nel senso di assimilare le operazioni di aggregazione aziendale alle **cessione di aziende** e proprio per tale motivo viene imposto il **metodo dell'acquisto** laddove, come noto, gli effetti di una cessione di azienda non possono essere rilevati anteriormente al perfezionamento dell'operazione (i.e.: alla data di passaggio dei diritti/obblighi relativi all'azienda).

La retrodatazione contabile: l'IFRS 3 (segue)

- Stante quanto sopra, si è dell'opinione che vi sia un **contrasto tra retrodatazione contabile degli effetti della fusione ai sensi del codice civile ed IFRS 3**, sulla scorta di un'interpretazione sistematica di tale principio alla luce della *ratio* sottesa al medesimo, laddove lo stesso prevale sulle disposizioni codicistiche, avendo rango di fonte sopraordinata (essendo omologato con regolamento UE, rispetto al codice civile che ha forza e valore di legge ordinaria dello Stato Membro Italia).
- In ogni caso, **dal punto di vista pratico**, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche sopra esposte, basate sulla *ratio* del principio contabile internazionale, è indubitabile che applicare insieme la retrodatazione contabile e l'IFRS 3 comporta **complicazioni amministrative di assoluto rilievo** (ricostruzione dei dati contabili in maniera unitaria), che ne escludono comunque l'opportunità in specie ad aggregazioni complesse come quelle che riguardano società italiane che, per obbligo o facoltà, applicano gli IAS/IFRS

La retrodatazione fiscale: art. 172 TUIR

- **L'art.172, comma 9, del TUIR** dispone che:

- *“L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante”*.

- **La relazione governativa**, nel giustificare la introduzione sulla base di una costante interpretazione, anche dell'Amministrazione finanziaria, così precisava:

- *“Questa retroattività risponde ad incoercibili esigenze contabili – ed è infatti ammessa agli effetti contabili anche dalla direttiva comunitaria sulle fusioni n. 855 del 1978, art. 5 e 11 – e non può quindi non riflettersi nella sfera tributaria in un sistema di determinazione e imputazione del reddito sulla base delle scritture contabili. Nel recepire il principio si è tuttavia ritenuto necessario”“sottoporre la retroattività alla condizione che essa sia espressamente prevista nell'atto di fusione con l'indicazione della data di riferimento e stabilire che tale data non può essere anteriore, nei riguardi di ciascuna delle società fuse o incorporate, a quella di chiusura del suo ultimo esercizio o a quella, se più recente, di chiusura dell'esercizio della società incorporante”*.

La retrodatazione fiscale: l'OIC 4

L'OIC 4, paragrafo 4.3.1.3. dispone che:

–“la retroattività contabile e quella fiscale sono strettamente collegate, perché il reddito d'impresa si determina in base al risultato economico che emerge dal bilancio, d'esercizio o infrannuale che sia.

Pertanto, se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all'inizio dell'esercizio dell'incorporata in cui si completa il procedimento di fusione) automaticamente ciò comporterà anche la retroattività fiscale, ossia l'attribuzione anche ai fini fiscali del risultato del periodo (utile o perdita) all'incorporante e la sua inclusione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi di quest'ultima”.

E ancora (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.1.), la retroattività fiscale risponde alle seguenti esigenze:

–“la possibilità di evitare la redazione, per il periodo che intercorre dall'inizio dell'esercizio a quella di effetto reale della fusione, di un apposito “bilancio di chiusura” per la società incorporata o fusa e di un'apposita distinta dichiarazione dei redditi;

–“la possibilità di compensare perdite di tale periodo dell'incorporata con utili dell'incorporante, e viceversa, dovendo ambedue essere imputati al bilancio d'esercizio dell'incorporante successivo alla fusione”

La retrodatazione fiscale

- In deroga alla efficacia della fusione con riferimento alla data di iscrizione del relativo atto di fusione al registro delle imprese, **la retroattività fiscale è stata voluta per recepire normativamente e assecondare quella retroattività contabile che spesso veniva adottata nella prassi delle operazioni, per semplificarne la rilevazione.**
- Non vi può essere dubbio che **la norma fiscale recepisce la retrodatazione contabile eventualmente decisa sotto il profilo civilistico.**
 - Si dà in questo modo alla società risultante dalla fusione o incorporante la possibilità di presentare **una sola dichiarazione dei redditi**, riferita sia alla gestione propria, sia a quella dell'incorporata per la frazione di esercizio che va dall'inizio dell'anno alla data di efficacia giuridica della fusione.
- Sulla base di quanto sopra, **l'OIC 4 prosegue rilevando come sia “sconsigliabile in quanto difficilmente gestibile, la soluzione opposta; vale a dire si potrebbe pattuire la sola retroattività fiscale ma non quella contabile”.**
- Si ritiene vi siano elementi, con riferimento alla normativa fiscale, tali da indurre a ritenere che in ipotesi di applicazione dell' IFRS 3, la sola retrodatazione fiscale, (in quanto, abbiamo visto, la retrodatazione contabile non è possibile ai sensi dell'IFRS 3) **sia non solo sconsigliabile (onere amministrativo), ma verosimilmente in contrasto con l'ordinamento tributario (mancato rispetto dell'ordinamento tributario).**

La retrodatazione fiscale (segue)

Onere amministrativo

- La retrodatazione solo fiscale comporterebbe la necessità di predisporre, **in via extracontabile** e per le sole esigenze fiscali, una contabilità dell'acquirente che recepisca in maniera unitaria le operazioni di gestione dell'acquisita effettuate dalla data cui si vuole fare retroagire (es. 1° gennaio) solo fiscalmente l'operazione fino alla data di efficacia giuridica della medesima (es. 1° aprile).
 - In altri termini i **dati contabili andrebbero ricostruiti** in maniera unitaria, proprio per realizzare quella **unica gestione contabile** che si produce nel caso della retroattività contabile e che deve stare alla base della retroattività che si pretende di realizzare sotto il profilo fiscale

Mancato rispetto dell'ordinamento tributario

- Il sistema di determinazione del reddito d'impresa è fondato sul **principio di derivazione** (art. 83 del TUIR), sui risultati del conto economico e più in generale sui dati di una **contabilità e di un bilancio approvati** da parte dell'organo a ciò deputato [assemblea dei soci ovvero consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. b), c.c.].
 - Per contro, nell'ipotesi di sola retrodatazione fiscale, la **dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi** che l'acquirente andrebbe a presentare anche per la gestione dell'acquisita **non troverebbe fondamento nella contabilità**, bensì in evidenze extracontabili e quindi prive di quei requisiti formali che si associano alla contabilità che trova riflesso nel bilancio di esercizio.

La retrodatazione fiscale: conclusione

- L'art. 172, comma 9, TUIR, letto alla luce della relazione governativa (all'art. 123 TUIR ante D.Lgs. 344/2003) e del principio di derivazione di cui all'art. 83 TUIR rende sostenibile, quale assunto implicito nel medesimo, la circostanza per cui la retrodatazione fiscale è ammissibile solo se coeva alla retrodatazione contabile di cui al combinato disposto degli artt. 2504-bis, comma 2, e 2501-ter, comma 1, n. 6) c.c..
- Inoltre la mancanza di precedenti sulla problematica in esame va ricondotta alla circostanza che sia la prassi che la dottrina che si sono occupate dell'argomento hanno sempre associato la retroattività fiscale a quella contabile.